

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "COMUNITA' SOLIDALE" ODV

Il giorno 29 Aprile 2022 alle ore 17,30, presso la sede di Via Onofrio Gabriele n.28 villaggio Gesso-Messina, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione "Comunità Solidale" ODV per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Decisione riguardo all'assunzione dell'Associazione della qualifica di ETS di cui al D.lgs.117/2017;
- 2) Adozione nuovo Statuto redatto ai sensi del D.lgs.117/2017 "Codice del Terzo settore".

Al sensi dell'art.16 dello Statuto, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono presenti: Bertulla Antonino, Lotta Antonio, Macri Mariella, Brancatelli Salvatore, Lotta Domenico, Mantino Antonio e per delega i soci: Abramo Francesco, Berenato Francesco, Curio Kelly, Abramo Maria, Rizzotto Caterina, Bertulla Luigi.

Il Presidente rileva che l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, essendo stato raggiunto il quorum richiesto dallo Statuto.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il sig. Prof. Antonino Mantino e quale segretario la Sig.ra Mariella Macri.

Il Presidente avvia i lavori sull'ordine del giorno.

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che a seguito dell'introduzione del Codice del Terzo settore con il D.lgs.117/2017 si rende necessario, se l'assemblea lo

condivide, procedere con gli adeguamenti per fare in modo che l'associazione possa acquisire, una volta istituito il registro unico nazionale del terzo settore, la qualifica di Ente del terzo settore(ETS) acquisendo contemporaneamente la qualifica di organizzazione di volontariato.

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, tenuto conto di quanto deliberato nel precedente punto, il Presidente dell'associazione dà lettura del nuovo statuto, conforme al D.Lgs.

117/2017 "Codice del Terzo settore" che si propone di adottare.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità dei soci presenti

Delibera

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di aderire alla nuova normativa sul terzo settore e di procedere pertanto agli adeguamenti di legge acquisendo la qualifica di organizzazione

Il primo al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare lo statuto di cui si è dato

inziare.

Արքայ

petenti

residua.

[illegible]

2010, 20

o outro,

present

1 Presidente
L. G. - 14.000

Michael Holt

11/08/2001

Genovese Francesco
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco Fittolengo

(*) Firma su delega del Direttore

FRANCISCO FLORES

Provaimento di delega Prot.



STATUTO

dell'Associazione "Comunità Solidale" ODV - Organizzazione di

Volontariato

ART. 1

Denominazione e qualificazione

L'associazione "Comunità Solidale" ODV è un'Organizzazione di Volontariato, apertiva ed aconfessionale, ai sensi degli artt. 32, 33, 34, 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione a decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore utilizza nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere modifiche statutarie.

ART. 2

Sede legale e sedi operative

L'organizzazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 3

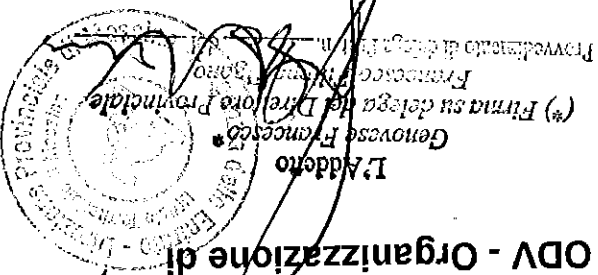
Durata

L'organizzazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, ai sensi del presente Statuto.

ART. 4

Finalità ed attività di interesse generale

L'organizzazione a carattere volontario e democratico è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.



Essa esercita in via esclusiva o principale per il perseguimento senza scopo di lucro, anche indiretto, di finalità civiche e solidaristiche, in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 comma 1) lett.:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);

F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

R) integrazione sociale dei migranti;

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

2) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l'organizzazione si prefigge le seguenti specifiche finalità:

1. La promozione dei valori della pace, della cultura multietnica e della solidarietà fra i popoli;
2. La promozione ed attuazione dei valori della solidarietà contro la povertà, l'esclusione sociale, la solitudine e la disabilità, mediante un sistema integrato di sicurezza sociale e tutela della salute;
3. Il riconoscimento e piena attuazione dei diritti di cittadinanza e delle pari opportunità fra donne e uomini;
4. Il riconoscimento e tutela dei diritti di tutti i residenti compresi gli immigrati;
5. La promozione dei valori della cultura, dell'arte e della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico e religioso;
6. La riscoperta e valorizzazione degli usi, dei costumi, delle tradizioni e della cultura popolare;
7. La promozione, valorizzazione e tutela della natura e dell'ambiente.

ART. 5

Attività

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 4, l'organizzazione intende svolgere in favore di terzi le seguenti specifiche attività:

a - nel settore della solidarietà sociale:

1. promozione, organizzazione e gestione di attività e servizi per agevolare e valorizzare la partecipazione ed il ruolo delle persone e delle famiglie per la crescita sociale della comunità e lo sviluppo del territorio;
2. organizzazione e gestione di servizi per assistere, nei momenti di difficoltà, i soggetti in stato di disagio sociale, fisico e psicologico;
3. organizzazione e gestione di attività e servizi per assistere gli anziani sia a domicilio che in strutture pubbliche e private;

4. organizzazione e gestione di attività e servizi in strutture polivalenti al fine di favorire l'incontro tra generazioni;
5. organizzazione e gestione di attività e servizi di assistenza socio-culturale per gli immigrati, al fine di favorirne l'integrazione sociale;
6. organizzazione e gestione di servizi di segretariato sociale con funzioni di ascolto dei bisogni delle persone, informazione ed orientamento sui servizi socio-sanitari e di assistenza, pubblici e privati, esistenti nel territorio;
7. organizzazione e gestione di centri sociali d'incontro ed aggregazione.

B - nel settore socio-sanitario:

1. attività di assistenza alle persone non autosufficienti per soddisfare i loro bisogni sanitari, attraverso servizi complementari ai servizi sociali e sanitari;
2. servizio di accompagnamento delle persone in difficoltà presso strutture sanitarie per ricevere cure mediche e visite specialistiche;
3. promozione ed organizzazione di attività d'informazione in materia di prevenzione sanitaria;

C - in campo educativo, socio-culturale e socio-economico:

1. organizzazione e gestione di attività e servizi nei settori della formazione, istruzione, cultura ed arte;
2. organizzazione e gestione di attività e servizi per promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio storico, culturale, artistico e religioso;
3. attività e servizi per la riscoperta e valorizzazione degli usi, dei costumi e delle tradizioni popolari, coinvolgendo anche gli emigrati, che vogliono mantenere vivi i rapporti con le comunità locali, con iniziative e scambi culturali;
4. gestione di attività e servizi per promuovere la tutela e valorizzazione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
5. organizzazione e gestione di attività e servizi nel settore del turismo sociale, culturale e religioso.

Inoltre l'organizzazione può:

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Organizzazione si avvarrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'organizzazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Bilancio

ART. 8

Il patrimonio dell'Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite e proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le condizioni previste all'art. 6, del Decreto legislativo n. 117/17.

- dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all'art. 6, del Decreto legislativo n. 117/17.
- da entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi;
- dal rimborso derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all'art. 5 del presente statuto;
- dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- dai contributi derivanti da organizzazioni internazionali;
- da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dai contributi di privati;
- dalle quote associative annuali e dai contributi degli aderenti;

L'Organizzazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:

Patrimonio e proventi

ART. 7

L'associazione ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/17 è tenuta ad operare in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Possono essere associati dell'Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che organizzazioni di volontariato in numero non inferiore a tre.

Associati

ART. 10

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Assenza di scopo di lucro

ART. 9

Il bilancio consuntivo deve essere redatto entro il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il conto consuntivo nonché la relazione di attività e il sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolare modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Organizzazione.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Tutte le persone fisiche possono essere associate all'Organizzazione, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:

- La disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Organizzazione ed alle attività associative;

- Eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del volontariato;

- Di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso.

Dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.

Potranno essere associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato sociale.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.

E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

ART. 11

Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati sono titolari, nell'ambito dell'Organizzazione, dei medesimi diritti ed obblighi.

In particolare, tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali.

Potranno, altresì, frequentare i locali dell'Organizzazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse.

Gli stessi hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa fissata dall'Assemblea degli associati.

Tutti gli associati sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connotati, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Organizzazione.

La qualità di associato è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associative non è rivalutabile o rimborsabile.

ART. 12

Decadenza degli associati

La qualità di associato si perde per dimissioni, per esclusione e per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) Che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempiimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'assemblea degli associati;
- c) Che svolga attività contrarie a quelle sociali;
- d) Che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Organizzazione;
- e) Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

9) Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Organizzazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

ART. 13

Libri sociali obbligatori

- associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- con di cui alle lettere a), b) dovranno essere tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'organo di controllo.

ART. 14

Organi dell'organizzazione

Sono Organi dell'Organizzazione :

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo;
- e) eventuale collegio dei probviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte dagli associati, a titolo gratuito ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

ART. 15

Assemblea degli associati

- assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 24, comma 4 del d. lgs 117/17, sotto pena, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, anche in forma ibrida, con la presenza contemporanea di associati nella sede di svolgimento e/o da remoto o, se necessario, solo da remoto, mediante mezzi

Le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto e quella relativa

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Assemblea sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà

Assemblea sarà convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro

3. Comunicazione che consentano di identificare con certezza i partecipanti, adeguata pubblicità, la certezza della modalità di espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

ART. 16

Funzioni e compiti dell'assemblea

- Assemblea delibera:
 - a) la determinazione della quota associativa annuale;
 - b) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed eventualmente del bilancio sociale;
 - c) Tutti gli atti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
 - d) Tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione;
 - e) la nomina del Consiglio Direttivo e degli organi sociali e l'eventuale sostituzione degli stessi;
 - f) la nomina del Presidente e del Rappresentante legale dell'Organizzazione e la loro eventuale sostituzione se dimissionario;
 - g) l'azione di responsabilità verso il Presidente e verso i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - h) Eventuali modifiche del presente Statuto;
 - i) Lo scioglimento dell'Organizzazione.

ART. 17

Composizione del consiglio direttivo

L'Organizzazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da almeno 3 soci associati, compreso il Presidente eletto dall'Assemblea, avente durata triennale.

Le cariche associative sono elettive e ricoperte a titolo gratuito.

1 Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario.

ART. 18

Presidente e consiglio direttivo

1 Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione, vigila sul regolare andamento dei servizi, provvede le deliberazioni che non possono essere ritardate senza grave danno e che sottoporra al Consiglio per l'approvazione in ratifica nel adunanza immediatamente successiva.

1 Vice Presidente scelto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente impedito e ne esercita tutti i poteri.

ART. 19

Il segretario

1 Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato ed assistito da 1 Segretario scelto tra i componenti del Consiglio.

1 Segretario ha cura dei libri sociali, redige i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

ART. 20

Funzioni e compiti del consiglio direttivo

1 Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza del consiglio.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere si intendono approvate con la maggioranza dei presenti.

1 Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante sistemi di telecomunicazione secondo le stesse modalità previste dall'assemblea.

4 Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed ha tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, nonché di aprire conti correnti presso istituti di credito.

1 Particolare ad esso spetta inoltre:

3. deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
 4. redigere il bilancio consuntivo, da presentare all'approvazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo statuto.
 5. riservare all'assemblea degli associati la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e altri qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 21

L'organo di controllo

1. L'assemblea può nominare, anche tra i non associati, l'organo di controllo composto da tre componenti effettivi e due supplenti.

2. L'organo di controllo:
 a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e economico dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;
 d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, economiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità con le linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

3. L'organo di controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di

esercizio.
 4. Gli organi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
 5. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può altresì momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o determinati affari.

ART. 24

La deliberazione di scioglimento dell'Organizzazione deve provvedere alla

Scoglimento dell'organizzazione e devoluzione del patrimonio

ART. 23

La carica può nominare, anche tra gli associati, un Collegio dei Provirri, con tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Provirri, con i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente articolo ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, i componenti del Collegio durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

Il collegio dei probiviri

ART. 22

componenti dell'organo di controllo svolgono la loro attività a titolo gratuito
l'esecuzione degli eventuali componenti che siano in possesso dei requisiti
di cui al co. 2. art. 2397 del Codice civile.

successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi nazionali e regionali in materia.

